



COMUNE

Di VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE DEL COMUNE DI VICCHIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL D.L. N. 34/2019

approvato con Deliberazione C.C. n. 62 del 27 giugno 2019

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di cui all'art. 15 del D.L. n. 34/2019 relativa alla esclusione delle sanzioni oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale, di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, notificati dal Comune di Vicchio negli anni nel periodo 01.01.2000 / 31.12.2017.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Rientrano nella disciplina del presente regolamento tutte le entrate tributarie del Comune di Vicchio oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale notificate negli anni dal 2000 al 2017.
2. Sono esclusi i provvedimenti di ingiunzione fiscale oggetto di contenzioso definito con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I soggetti che intendano avvalersi delle facoltà di cui al presente regolamento e che abbiano presentato ricorso giurisdizionale, sia avverso l'ingiunzione oggetto di istanza di definizione agevolata di cui al successivo articolo sia avverso atto/o presupposto/i con il/i quale/i l'Ente abbia avanzato una pretesa impositiva, si impegnano, al momento della presentazione della relativa istanza, a rinunciarvi ai sensi dell'art. 15 comma 2 lett. c) del D.L. n. 34/2019.
4. Il presente regolamento disciplina l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate oggetto dei provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dall'anno 2000 all'anno 2017. Non sono oggetto di esclusione tutte le altre somme comprese, a qualsiasi altro titolo, nei provvedimenti di ingiunzione fiscale.

Art. 3 – Modalità di presentazione dell'istanza di definizione agevolata

1. Il debitore che intenda avvalersi della definizione agevolata delle somme oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale deve presentare apposita istanza, anche in carta libera, all'Ufficio Tributi del Comune di Vicchio.
2. L'istanza deve contenere:

- a. la sottoscrizione autografa del debitore (con copia fotostatica di un documento di identità del debitore, qualora non firmato davanti a dipendente addetto al momento della protocollazione);
 - b. l'esatta individuazione del provvedimento di ingiunzione fiscale rispetto al quale si richiede la definizione agevolata;
 - c. dichiarazione espressa di rinuncia al contenzioso, qualora siano in corso procedimenti giurisdizionali riguardanti l'ingiunzione fiscale stessa ovvero atti presupposti relativi alla pretesa impositiva avanzata dall'Ente;
 - d. il numero delle rate cui il debitore intende avvalersi nei limiti massimi consentiti ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
3. L'istanza di cui al comma 2 può essere inviata al Comune di Vicchio anche tramite pec a condizione che sia sottoscritta digitalmente.

Art. 4 – Termini per la presentazione dell'istanza e numero massimo di rate ammissibili

- d.1. Le istanze per la definizione agevolata di cui all'art. 3 del presente regolamento devono essere presentate al Comune di Vicchio, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 30 settembre 2019.
- d.2. Le rate oggetto dell'istanza non possono essere superiori a venti e devono avere necessariamente cadenza mensile. In ogni caso la scadenza delle rate non può superare il 30 settembre 2021.
- d.3. Le rate, a prescindere dal numero, devono considerarsi tutte di pari importo.
- d.4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata di cui al presente regolamento non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 5 – Termine di accoglimento o diniego dell'istanza

- 1. Il Comune di Vicchio, con provvedimento espresso a firma del Funzionario Responsabile del Servizio competente, accoglie o rigetta l'istanza di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento.
- 2. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza deve contenere:
 - a) nome e cognome del debitore;
 - b) il riferimento al numero di protocollo dell'istanza presentata dal debitore;
 - c) il numero delle rate, il giorno di scadenza delle stesse ed i relativi importi;
 - d) la somma complessiva oggetto del provvedimento.

3. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è trasmesso al debitore istante entro il 31 Gennaio 2020, con le forme previste per la notifica degli atti.
4. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza medesima.

Art. 6 – Istanze relative ad entrate oggetto di rateizzazione

1. Qualora le istanze presentate abbiano ad oggetto somme già oggetto di rateizzazione, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza stessa, gli importi già liquidati a favore del Comune saranno esclusi dal nuovo piano di rateizzazione.
2. Le rate precedentemente concesse e già versate si intendono proporzionalmente composte da quota relativa al tributo, accessori e sanzioni.